


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 14 settembre 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2016, n. 895.

Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (di cui all'art. 23 della L.R. 1/2016): modalità di costituzione e funzionamento. Consulta regionale dei giovani (di cui all'art. 24 della L.R. 1/2016): modalità e criteri di nomina dei componenti, nonché modalità di funzionamento.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI
E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 settembre 2016, n. 8224.

Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della "Consulta regionale dei giovani", di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2016, n. 895.

Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (di cui all'art. 23 della L.R. 1/2016): modalità di costituzione e funzionamento. Consulta regionale dei giovani (di cui all'art. 24 della L.R. 1/2016): modalità e criteri di nomina dei componenti, nonché modalità di funzionamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 e, in particolare, gli artt. 23 e 24;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - l'allegato 1, contenente le modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1;
 - l'allegato 2, contenente le modalità e i criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani di cui all'articolo 24 della L.R. 1 febbraio 2016, n. 1, nonché le modalità di funzionamento della stessa;
- 3) di dare mandato al competente Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione dei servizi socio sanitari, della Direzione regionale Salute e welfare. Organizzazione e risorse umane, di curare gli adempimenti conseguenti al presente atto;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* regionale.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (di cui all'art. 23 della L.R. 1/2016): modalità di costituzione e funzionamento. Consulta regionale dei giovani (di cui all'art. 24 della L.R. 1/2016): modalità e criteri di nomina dei componenti, nonché modalità di funzionamento.

La legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 recante "Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa

legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)).”, al comma 3 dell’articolo 29, dispone che: “3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto:

a) stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all’articolo 23, comma 6;

b) individua modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani di cui all’articolo 24, comma 2.”.

TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI (ART. 23, L.R. 1/2016)

L’art. 23, della L.R. 1/2016 dispone:

Art. 23

(Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili)

1. Al fine di attivare forme di raccordo e collaborazione, è istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Tavolo, composto:

a) dall’assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;

b) da dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

2. Possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nella materia all’ordine del giorno.

3. La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

4. Il Tavolo:

a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;

b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di contrasto e di prevenzione ad essi;

c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all’articolo 6, comma 3, e del Programma di cui all’articolo 7, comma 3.

5. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all’anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo.

Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo sono contenute nell’allegato 1, che disciplina, tra gli altri, gli aspetti relativi alla convocazione delle riunioni, alla definizione dei punti all’ordine del giorno, ai casi di validità delle riunioni e alle modalità di presa delle decisioni. Ai fini della costituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (art. 23), è necessario attivare la procedura di individuazione da parte del Consiglio delle Autonomie Locali di dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna Zona Sociale, al fine di garantire una complessiva rappresentanza dei territori della Regione. La nomina dei componenti del Tavolo, così individuati, avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

L’assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, presiede il Tavolo.

CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI (ART. 24, L.R. 1/2016)

L’art. 24 della L.R. 1/2016 dispone:

Art. 24

(Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

3. Ai fini di cui al comma 2 nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

5. La Consulta:

a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;

b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all’articolo 6, comma 3, e sul Programma di cui all’articolo 7, comma 3.

6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Ai fini della costituzione della Consulta regionale dei giovani (art. 24), si ritiene necessario, pertanto, attivare una procedura di evidenza pubblica volta a far pervenire alla Regione le manifestazioni d’interesse a far parte della Consulta e, conseguentemente, nominati propri rappresentanti nel suo seno.

Tale procedura, nonché le modalità di funzionamento della Consulta, sono contenute nell'allegato 2, che disciplina, tra gli altri, gli aspetti relativi alla convocazione delle riunioni, alla definizione dei punti all'ordine del giorno, ai casi di validità delle riunioni e alle modalità di presa delle decisioni.

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto si propone alla Giunta regionale l'adozione del seguente dispositivo di deliberazione:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1**MODALITÀ DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1****Art. 1 Oggetto**

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità di composizione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, da ora in poi 'Tavolo', ai sensi dell'art. 23, comma 6 della l.r. n. 1 del 01 febbraio 2016 *“Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”*.

Art. 2 Composizione e nomina

Il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria richiede al Consiglio delle Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, l'indicazione di dodici nominativi, uno per ciascuna Zona Sociale, di assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, o loro delegati, ai fini della loro nomina in qualità di componenti del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili.

L'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, è nominato in qualità di Presidente del Tavolo.

Le nomine dei componenti e del Presidente del Tavolo spettano alla Giunta regionale e sono effettuate con conforme decreto del Presidente della medesima.

ART. 3 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

Il Tavolo dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un assessore comunale membro del Tavolo, o suo delegato, qualora cessi dalla sua carica, può essere sostituito con le medesime procedure di cui all'art. 2.

Art. 4 Funzionamento e convocazione

Il Tavolo agisce collegialmente.

Il Tavolo ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento del Tavolo il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Tavolo sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Tavolo stesso.

Le sedute del Tavolo, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente del Tavolo convoca le riunioni almeno sette giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza il Tavolo può essere convocato in altre forme e in tempi diversi.

I componenti del Tavolo possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno

della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni del Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 5 Validità delle riunioni

Il Tavolo è validamente costituito a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni del Tavolo, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, il Tavolo delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni del Tavolo è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti del Tavolo, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e il Tavolo, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.

Allegato 2**MODALITÀ E CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1, E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.****Art. 1 Oggetto**

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità e ai criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani, da ora in poi 'Consulta', di cui all'art. 24, comma 2, della l.r. 1 del 01 febbraio 2016 "*Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)*", nonché le modalità di funzionamento della stessa.

ART. 2 Composizione

La Consulta, ai sensi dell'art. 24, c. 3 della LR 1/2016, è composta da 35 membri in rappresentanza di organismi regionali nominati in base ai criteri e alle modalità di cui al successivo articolo 3.

Fanno parte della Consulta:

- 1 membro indicato dagli oratori;
- 13 membri di associazioni giovanili;
- 5 membri di associazioni studentesche universitarie;
- 2 membri di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- 3 membri delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- 1 membro in rappresentanza dei giovani amministratori comunali (indicato dall'ANCI);
- 2 membri in rappresentanza dei servizi Informagiovani dei comuni;
- 3 membri delle associazioni dei giovani imprenditori;
- 1 membro dei giovani professionisti (indicato da ordini professionali o da loro associazioni);
- 3 membri dei giovani lavoratori (indicato da organizzazioni sindacali);
- 1 membro dei giovani immigrati (indicato da associazioni di stranieri).

ART. 3 Criteri di nomina

Nel rispetto dei principi, di cui all'art. 24, c. 2 della LR 1/2016, di parità di genere, rappresentatività e trasparenza nella procedura di nomina, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria, con avviso pubblico, nel quale potranno essere definiti ulteriori criteri utili alla selezione, tra cui la territorialità e le attività realizzate, invita a manifestare l'interesse a esprimere propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale dei giovani i soggetti di cui all'art. 2.

A seguito della valutazione comparativa, gli organismi candidati sono inseriti in una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismo.

La Regione procede, in base a detta graduatoria, a chiedere a ciascun organismo individuato la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla Consulta. Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione della Consulta, di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. 1/2016, la Regione, nell'avanzare tale richiesta, chiede di indicare due nominativi, membro effettivo e supplente, di diverso genere, quali rappresentanti in seno alla Consulta.

Le nomine dei componenti della Consulta spettano alla Giunta regionale e sono effettuate con

conforme decreto del Presidente della medesima.

ART. 4 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

La Consulta dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un organismo membro della Consulta, qualora cessi la sua attività, può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro organismo a scorrimento della graduatoria di cui all'art. 3.

In casi di effettiva e comprovata necessità, un organismo membro della Consulta può proporre la sostituzione del proprio rappresentante, effettivo o supplente.

Art. 5 Funzionamento e convocazione

La Consulta agisce collegialmente.

La Consulta ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento della Consulta il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti della Consulta stesso.

Le sedute della Consulta, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente della Consulta convoca le riunioni almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica.

I componenti della Consulta possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno dieci componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 6 Validità delle riunioni

La Consulta è validamente costituita a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, la Consulta delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni della Consulta è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti della Consulta, che possono chiedere, entro la

stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e la Consulta, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI


DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 settembre 2016, n. **8224**.

Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della “Consulta regionale dei giovani”, di cui all’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1.

N. 8224. Determinazione dirigenziale 5 settembre con la quale - tra l’altro - viene adottato l’avviso in oggetto e se ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 5 settembre 2016

Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI



Regione Umbria

Allegato 1)

Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della “Consulta regionale dei giovani”, di cui all’articolo 24 della legge regionale 01 febbraio 2016, n. 1.

1. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO

La Regione Umbria, *Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria*, in attuazione dell’art. 24 della legge regionale del 01 febbraio 2016, n. 1 e del disposto della DGR del 01/08/2016, n. 895, rende nota la propria volontà di procedere alla selezione di trentacinque organismi aventi sede sul territorio regionale ai fini della successiva costituzione della **Consulta regionale dei giovani** (di seguito Consulta), secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 3 dell’allegato 2 alla DGR del 01/08/2016, n. 895.

La Regione Umbria, al termine della procedura di selezione, stilerà una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie e richiederà agli organismi in tal modo individuati la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Consulta. Al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione della Consulta di cui al comma 2 dell’art. 24 della l.r. 1/2016, la Regione, nell’avanzare tale richiesta, chiederà di indicare due nominativi, membro effettivo e supplente, di diverso genere, quali rappresentanti in seno alla Consulta.

Le nomine dei componenti della Consulta spettano alla Giunta regionale e sono effettuate con conforme decreto del Presidente della medesima.

Alla presente procedura di selezione si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Bandi e Concorsi e, ai fini di ulteriore trasparenza e pubblicità, viene, inoltre, pubblicato all’interno del sito internet istituzionale della Regione Umbria (www.regione.umbria.it), nella sezione “Bandi” raggiungibile dalla *homepage* del predetto sito.

Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l’insorgere in capo alla Regione Umbria dell’obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.

2. COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI

Ai sensi dell’art. 24 della LR 1/2016 e dell’allegato 2 alla DGR 895/2016, la Consulta:

- è istituita al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali, svolgendo funzioni di proposta sulle tematiche giovanili ed esprimendo parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano regionale per le politiche giovanili (triennale) e sul Programma regionale per le politiche giovanili (annuale), di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 della LR 1/2016;
- è composta da trentacinque membri, nominati secondo modalità e criteri che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina e che tengono conto della territorialità e delle attività realizzate;
- è costituita da componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- la partecipazione dei membri della Consulta è resa a titolo gratuito;
- si riunisce almeno ogni sei mesi;
- i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale;
- funziona con le modalità di cui all’allegato 2 alla DGR 895/2016.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTE SELEZIONE

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, della LR 1/2016 e dell'art. 2 dell'allegato 2 alla DGR 895/2016, sono ammessi a presentare la propria candidatura a far parte della Consulta i seguenti organismi aventi sede (principale od operativa) nel territorio della Regione Umbria:

- **gli oratori**, intesi quali parrocchie, diocesi ed istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ai sensi dell'articolo 280 della LR 11/2015;
- **le associazioni giovanili**, intese quali associazioni i cui soci siano prevalentemente giovani (dai 14 ai 35 anni, ai sensi dell'art. 3 della LR 1/2016), ovvero che operino nell'ambito delle politiche giovanili in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 della LR 1/2016;
- **le associazioni studentesche universitarie**;
- **le associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado**;
- **le organizzazioni giovanili dei partiti politici**;
- **l'ANCI Umbria**, in riferimento alla rappresentanza dei giovani amministratori comunali;
- **i comuni che hanno istituito i Servizi Informagiovani** (di cui all'art. 18 della LR 1/2016);
- **le associazioni dei giovani imprenditori**;
- **le associazioni dei giovani professionisti**;
- **gli ordini professionali**, con particolare riferimento a organismi che organizzano i giovani professionisti;
- **le organizzazioni sindacali**, con particolare riferimento a organismi che organizzano i giovani lavoratori;
- **le associazioni di stranieri**, intese quali associazioni che annoverino tra i soci anche giovani stranieri (dai 14 ai 35 anni, ai sensi dell'art. 3 della LR 1/2016), ovvero che operino nell'ambito dell'integrazione dei giovani migranti, con particolare riferimento alle seconde generazioni, in coerenza con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, punto l) della LR 1/2016 e con quanto disposto dall'art. 17 della LR 1/2016.

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Per manifestare il proprio interesse a essere rappresentati nella Consulta e presentare validamente la propria candidatura, gli organismi di cui al punto 3 del presente Avviso devono possedere requisiti costitutivi consistenti in un **atto costitutivo** ed in uno **statuto**.

Da tali documenti, ovvero da eventuale altra **documentazione** ritenuta utile, deve potersi evincere che l'organismo corrisponde alle tipologie di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E PROCEDURA DI SELEZIONE

La candidatura deve **pervenire** presso:

Regione Umbria, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria - Palazzo Broletto - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

entro e non oltre il termine perentorio, previsto a pena di esclusione,

delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel BUR.

Oltre il predetto termine non sarà valida alcuna altra candidatura, anche se sostitutiva o aggiuntiva a una candidatura precedente.

L'istanza, a scelta del candidato, **può essere inoltrata per posta, a mezzo corriere oppure consegnata a mano** presso il *front office* situato al piano terra della sopra indicata sede regionale nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- il martedì e il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione dell'istanza imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

Il soggetto candidato dovrà presentare un **plico adeguatamente sigillato** con nastro adesivo o altro materiale idoneo a garantirne l'integrità.

Il **plico dovrà riportare all'esterno la denominazione e la ragione sociale dell'organismo candidato, unitamente all'indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, e-mail ed, eventualmente, fax e pec, nonché la seguente dicitura:**

ATTENZIONE: NON APRIRE - "Istanza di candidatura a organismo componente della Consulta regionale dei giovani, di cui all'art. 24 della l.r. 01 febbraio 2016, n. 1"

Tale plico sigillato **dovrà contenere, al suo interno**, le seguenti buste, chiuse come sopra descritto, e riportanti all'esterno le seguenti diciture:

Busta A - Documentazione amministrativa

Busta B - Documentazione per la valutazione

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** o da un procuratore del candidato a ciò delegato con procura notarile: in tal caso la procura notarile deve essere inserita, in originale o in copia autentica notarile, nella Busta A - Documentazione amministrativa.

Nella Busta A - Documentazione amministrativa i candidati dovranno inserire la seguente documentazione:

a) istanza di candidatura (Allegato 1.a) al presente Avviso), munita di apposita **marca da bollo**¹, sottoscritta dal legale rappresentante del candidato e con relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, contenente:

- i dati identificativi dell'organismo candidato;
- le generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza legale, tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta l'istanza;

b) copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

c) copia dell'atto costitutivo e dello **statuto** dell'organismo;

d) eventuale altra documentazione ritenuta utile a evincere che l'organismo corrisponde alle tipologie di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

Ai fini della presentazione dell'istanza potrà essere utilizzato preferibilmente il modello **Allegato 1.a)** al presente Avviso.

Nella Busta B - Documentazione per la valutazione i candidati dovranno inserire un **curriculum dell'organismo proponente** la propria candidatura, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente breve descrizione dell'organismo, con particolare riferimento al numero di iscritti/membri e alla presenza territoriale, nonché l'elenco dei progetti, iniziative e attività realizzate a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale inerenti le tematiche delle politiche giovanili, che ha realizzato o sta realizzando e che ritiene opportuno segnalare, indicando, in particolare, il numero dei partecipanti alle attività, i costi ed eventuali contributi ricevuti. All'uopo potrà essere utilizzato preferibilmente il modello **Allegato 1.b)** al presente Avviso.

¹ Apporre una marca da bollo per l'importo complessivo di euro 16,00. In caso di esenzione occorrerà specificarne le ragioni. Le Associazioni iscritte al Registro Onlus tenuto dalla Agenzia delle Entrate sono esenti.

6. COMMISSIONE INCARICATA DELLA SELEZIONE DEGLI ORGANISMI

Successivamente alla scadenza del termine per il ricevimento delle istanze fissato dal presente Avviso, presso il Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria” della Regione Umbria sarà istituita una **Commissione** composta da tre dipendenti interni all’Amministrazione regionale, incaricata di svolgere e verbalizzare tutte le operazioni utili alla selezione degli organismi candidati a componenti della Consulta.

7. AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELL’ISTANZA

I plichi contenenti l’istanza di candidatura regolarmente pervenuti nel termine previsto dal presente Avviso saranno aperti, in seduta aperta al pubblico, dalla Commissione nominata ai sensi del presente Avviso, alle **ORE 09.30 del primo venerdì successivo al giorno del termine di presentazione dell’istanza**, presso la sede della Regione Umbria di Palazzo Broletto – Via Mario Angeloni, 61 – 06124 Perugia, 4° PIANO. Alla seduta può assistere ciascun candidato per il tramite di un solo rappresentante nella persona del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita con allegata copia del documento di identità del delegante.

Preliminarmente la Commissione valuterà la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente Avviso.

L’istanza sarà ritenuta ammissibile se:

- pervenuta entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente Avviso;
- contenente la documentazione prevista dal presente Avviso.

Saranno escluse dalla valutazione di merito le istanze:

- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente Avviso;
- pervenute oltre la data di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità indicate nel presente Avviso;
- carenti di uno o più documenti previsti nel presente Avviso.

La valutazione comparativa delle istanze ammissibili sarà effettuata dalla Commissione applicando i criteri definiti con DGR 895/2016 e con il presente Avviso, che di seguito si riportano:

- 1) **rappresentatività**: numero di iscritti/membri, ovvero numero di destinatari coinvolti nelle attività;
- 2) **territorialità**: capillarità della diffusione dell’organismo candidato in termini di distribuzione degli iscritti/membri nel territorio, ovvero di disseminazione delle iniziative realizzate;
- 3) **attività realizzate**: numero e qualità dei progetti, delle iniziative e delle azioni svolte.

L’attribuzione dei punteggi avverrà in base alla seguente griglia di valutazione:

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO		
Elementi di valutazione	Punteggio attribuibile	Criteri
rappresentatività	Max punti 35	Verrà attribuito 1 punto per ogni 10 iscritti o per ogni membro (in caso di rete/federazione di associazioni/organismi) per le associazioni giovanili, universitarie, scolastiche, dei partiti, di immigrati. Verrà attribuito 1 punto per ogni 30 iscritti o per ogni membro (in caso di rete/federazione di associazioni/organismi) per le associazioni giovanili degli imprenditori, dei professionisti e delle organizzazioni sindacali. Verrà attribuito 1 punto per ogni 30 destinatari annualmente coinvolti nelle attività degli oratori. Verrà attribuito 1 punto per ogni 100 destinatari annualmente coinvolti nelle attività degli Informagiovani.

territorialità	Max punti 35	Verranno attribuiti 2.5 punti per ogni Zona Sociale coperta da almeno: una sede o una iniziativa/attività o la presenza di almeno 10 iscritti o di 1 membro (in caso di rete/federazione di associazioni/organismi). Verranno attribuiti ulteriori 5 punti in caso di superamento dei 100.000 abitanti nella/e Zona/e Sociale/i coperte.
attività realizzate	Max punti 30	Verranno attribuiti fino a 30 punti valutando: - il numero dei progetti, iniziative e azioni realizzate e coerenti con l'ambito delle politiche giovanili; - il numero dei partecipanti alle attività; - i costi e gli eventuali contributi ricevuti; - la qualità delle attività realizzate in termini di efficacia e innovatività. ➤ Giudizio ottimo: punti 30 ➤ Giudizio buono: punti 15 ➤ Giudizio sufficiente: punti 5 ➤ Giudizio insufficiente: punti 0
PUNTEGGIO totale massimo	100	

All'esito delle predette operazioni la commissione procederà a stilare una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismi che possono presentare la candidatura alla Consulta; l'Amministrazione regionale provvederà ad approvarla con determinazione dirigenziale e a pubblicarla sul **Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Bandi e Concorsi**, nonché, a fini di ulteriore trasparenza e pubblicità, all'interno del sito internet istituzionale (www.regione.umbria.it) nella sezione "Bandi" raggiungibile dalla *homepage* del predetto sito.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Programmazione e sviluppo della rete dei servizi e integrazione socio-sanitaria", Dott. Alessandro Maria Vestrelli:

e-mail: avestrelli@regione.umbria.it ;

fax: 075/5045569 ;

PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it .

Le informazioni possono essere richieste a:

- Susanna Schippa: sschippa@regione.umbria.it ;

- Francesco Francescaglia: f francescaglia@regione.umbria.it .

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Allegato 1.a)

**MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00**

¹ Se non si appone la marca deve essere indicato il motivo della esenzione:

- organizzazione di volontariato ai sensi della L. 266/91 iscritta al Registro al nr.....;
- ente ONLUS di cui agli art. 10 e 11 D.Lvo n. 460 del 4.12.1997;
- altro _____

*Alla Regione Umbria – Giunta Regionale
Servizio Programmazione e sviluppo della rete
dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria
Via M. Angeloni, 61 - 06124 - Perugia*

OGGETTO:

Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della “Consulta regionale dei giovani”, di cui all’articolo 24 della legge regionale 01 febbraio 2016, n. 1 - **ISTANZA DI CANDIDATURA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Codice fiscale:

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE

dell’Associazione, Ente, Organismo (denominazione come da atto costitutivo):

Codice fiscale:

Partita IVA:

Telefono:

E-mail:

PEC:

Con sede legale in (Via, nr. civico, CAP, Città e Provincia):

eventuale sede operativa:

è a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci (*Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ...” Art. 75 “... Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*) e

¹ Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

CHIEDE**di partecipare alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui in oggetto per la seguente tipologia di organismo:**

- oratori**, intesi quali parrocchie, diocesi ed istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ai sensi dell'articolo 280 della LR 11/2015;
- associazioni giovanili**, intese quali associazioni i cui soci siano prevalentemente giovani (dai 14 ai 35 anni, ai sensi dell'art. 3 della LR 1/2016), ovvero che operino nell'ambito delle politiche giovanili in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 della LR 1/2016;
- associazioni studentesche universitarie**;
- associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado**;
- organizzazioni giovanili dei partiti politici**;
- ANCI Umbria**, in riferimento alla rappresentanza dei giovani amministratori comunali;
- comuni che hanno istituito i Servizi Informagiovani** (di cui all'art. 18 della LR 1/2016);
- associazioni dei giovani imprenditori**;
- associazioni dei giovani professionisti**;
- ordini professionali**, con particolare riferimento a organismi che organizzano i giovani professionisti;
- organizzazioni sindacali**, con particolare riferimento a organismi che organizzano i giovani lavoratori;
- associazioni di stranieri**, intese quali associazioni che annoverino tra i soci anche giovani stranieri (dai 14 ai 35 anni, ai sensi dell'art. 3 della LR 1/2016), ovvero che operino nell'ambito dell'integrazione dei giovani migranti, con particolare riferimento alle seconde generazioni, in coerenza con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, punto l) della LR 1/2016 e con quanto disposto dall'art. 17 della LR 1/2016;

e DICHIARA

- di conoscere pienamente l'Avviso pubblico "**Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della "Consulta regionale dei giovani", di cui all'articolo 24 della legge regionale 01 febbraio 2016, n. 1.**" e di accettare le condizioni in esso previste;
- di impegnarsi a designare, in caso di accoglimento dell'istanza, un rappresentante effettivo e uno supplente, di diverso genere, come richiesto dalla Regione Umbria, quale proprio rappresentante in seno alla **Consulta regionale dei giovani** in aderenza alle finalità ed ai compiti previsti all'art. 24, della l.r. 1/2016.

A tale fine ALLEGA:

1. copia di un **documento d'identità del sottoscrittore** in corso di validità;
2. copia dell'**atto costitutivo** e dello **statuto** dell'organismo candidato;
3. eventuale altra **documentazione** ritenuta utile a evincere che l'organismo corrisponde alle tipologie di cui all'articolo 3 dell'Avviso in oggetto.

Luogo/data

Firma

Allegato 1.b)

*Alla Regione Umbria – Giunta Regionale
Servizio Programmazione e sviluppo della rete
dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria
Via M. Angeloni, 61 - 06124 - Perugia*

OGGETTO:

Avviso pubblico per la selezione di 35 organismi regionali componenti della “Consulta regionale dei giovani”, di cui all’articolo 24 della legge regionale 01 febbraio 2016, n. 1 – CURRICULUM DELL’ORGANISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e nome:

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE

dell’Associazione, Ente, Organismo (denominazione come da atto costitutivo):

è a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci (Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: “*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ...*” Art. 75 “... *Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*”) e

DICHIARA

- che l’organismo ha **sede legale** in (indicare solo il Comune) _____
ed eventuali sedi operative nei Comuni di: _____
- che l’Associazione, Ordine professionale o Organizzazione sindacale ha in totale **nr.** _____
iscritti e che **almeno 10 di tali iscritti risiedono nelle seguenti Zone Sociali dell’Umbria:**¹
- ZONA SOCIALE 1** (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide)
 - ZONA SOCIALE 2** (Corciano, Perugia, Torgiano)
 - ZONA SOCIALE 3** (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica)
 - ZONA SOCIALE 4** (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi)
 - ZONA SOCIALE 5** (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Tuoro sul Trasimeno)
 - ZONA SOCIALE 6** (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera)
 - ZONA SOCIALE 7** (Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo)
 - ZONA SOCIALE 8** (Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina)
 - ZONA SOCIALE 9** (Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Spoleto)
 - ZONA SOCIALE 10** (Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni)
 - ZONA SOCIALE 11** (Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina)
 - ZONA SOCIALE 12** (Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano)

¹ Barrare una o più Zone Sociali corrispondente/i al/ai Comune/i interessato/i

- che l'Associazione è una rete/federazione di più associazioni/organismi e ha in totale **nr. _____ membri** e che **almeno 1 di tali membri ha sede legale nelle seguenti Zone Sociali dell'Umbria:**²
- ZONA SOCIALE 1** (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide)
 - ZONA SOCIALE 2** (Corciano, Perugia, Torgiano)
 - ZONA SOCIALE 3** (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica)
 - ZONA SOCIALE 4** (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi)
 - ZONA SOCIALE 5** (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno)
 - ZONA SOCIALE 6** (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera)
 - ZONA SOCIALE 7** (Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo)
 - ZONA SOCIALE 8** (Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina)
 - ZONA SOCIALE 9** (Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto)
 - ZONA SOCIALE 10** (Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni)
 - ZONA SOCIALE 11** (Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina)
 - ZONA SOCIALE 12** (Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano)
- che l'organismo è un Oratorio o un Comune-Informagiovani alle cui iniziative/attività/progetti partecipano in totale **nr. _____ destinatari in un anno;**
- che almeno 1 delle iniziative/attività/progetti dell'organismo³ è stata realizzata nelle seguenti Zone Sociali dell'Umbria:⁴
- ZONA SOCIALE 1** (Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide)
 - ZONA SOCIALE 2** (Corciano, Perugia, Torgiano)
 - ZONA SOCIALE 3** (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica)
 - ZONA SOCIALE 4** (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi)
 - ZONA SOCIALE 5** (Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno)
 - ZONA SOCIALE 6** (Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera)
 - ZONA SOCIALE 7** (Costacciaro, Fossato di Vico, Gubbio, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo)
 - ZONA SOCIALE 8** (Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina)
 - ZONA SOCIALE 9** (Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Spoleto)
 - ZONA SOCIALE 10** (Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni)
 - ZONA SOCIALE 11** (Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina)
 - ZONA SOCIALE 12** (Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano)
- che l'organismo ha maturato le seguenti **esperienze nell'ambito delle politiche giovanili**, settore di specifico riferimento dell'Avviso (*descrivere analiticamente in massimo 40 righe le specifiche esperienze maturate – iniziative/attività/progetti – dall'organismo proponente indicando anche il numero dei partecipanti, il luogo di realizzazione, i costi e gli eventuali contributi ricevuti, nonché i risultati ottenuti e gli aspetti innovativi delle attività*):

Luogo/data

Firma

² Barrare una o più Zone Sociali corrispondente/i al/ai Comune/i interessato/i

³ Compilare da parte di TUTTI gli organismi candidati

⁴ Barrare ogni Zona Sociale interessata da almeno una iniziativa/attività/progetto

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
